SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 134° — Numero 54**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 6 marzo 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93A0965

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 marzo 1993, n. 52.

Disposizioni urgenti per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per non interrompere l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'esecuzione di un contratto o di una concessione per la realizzazione di lavori pubblici ovvero di forniture o servizi non può essere sospesa né differita per la sola circostanza che sia iniziato un procedimento penale per fatti comunque connessi all'aggiudicazione del contratto o alla concessione, ovvero alla loro esecuzione, salve le esigenze processuali e i diritti patrimoniali delle parti. Resta ferma la facoltà di esercitare, ricorrendone le necessarie condizioni, il potere di recesso o di rescissione ai sensi dell'articolo 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, ovvero di risoluzione del contratto.

2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, viene accantonata, a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno, una somma pari al 6% dell'importo del contratto o della concessione, fermi restando le garanzie e gli altri accantonamenti già previsti. La somma, da depositare presso la tesoreria competente, viene restituita a seguito della sentenza definitiva di proscioglimento.

3. L'impresa aggiudicataria o concessionaria ha facoltà di depositare, in luogo della somma di cui al comma 2, una polizza assicurativa o fidejussoria di pari importo.

4. In caso di recesso, rescissione o risoluzione del contratto o della concessione ai sensi del comma 1, si provvede tempestivamente, quando ne ricorra l'interesse pubblico, alla stipula di un nuovo contratto o ad una nuova concessione, con le opportune procedure concorsuali.

5. Non si fa luogo alla sospensione dell'efficacia della iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, né alla successiva cancellazione ai sensi degli articoli 20, primo comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora i soggetti di cui al secondo comma del predetto articolo 20 siano sostituiti. Ricorrendo tali condizioni, cessano gli effetti della sospensione già disposta.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e ad ogni altra struttura della pubblica amministrazione. Esse si applicano altresì ai concessionari di lavori pubblici e, per quel che concerne l'esercizio della concessione, ai concessionari di pubblici servizi che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi, ad eccezione delle attività sottoposte alla disciplina della direttiva 531/90/CEE.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelpoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castelpoto (Benevento), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Benevento n. 29/Gab 13.18.1 del 7 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelpoto (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fiorentino Boniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelpoto (Benevento) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi da tutti i consiglieri.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelpoto (Benevento) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fiorentino Boniello.

Roma, 19 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Garlasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Garlasco (Pavia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pavia n. 1/5722 Gab. del 20 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Garlasco (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Perotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Garlasco (Pavia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 18 novembre 1992 che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 1° dicembre 1992 e dell'11 e 16 gennaio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto pertanto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Garlasco (Pavia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Perotti.

Roma, 19 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1993.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Corato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1992 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Corato (Bari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Antonio Nunziante;

Considerato che motivi di servizio non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Carlo Sriccoli è nominato commissario straordinario al comune di Corato (Bari) in sostituzione del dott. Antonio Nunziante con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A1495

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 1992, n. **570**.

Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'art. 39, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonché gli articoli 165 e 188 dello stesso decreto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Ritenuto che mentre non sussiste ragione alcuna per non recepire la prima indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, in ordine all'opportunità di contenere le misure percentuali dei compensi applicabili agli scaglioni di più alto importo, non sembra che si possa, invece, aderire alla seconda — effettuata, peraltro, dall'autorità consultiva in termini tali da in inficiare la positività complessiva del parere reso — concernente una possibile riduzione percentuale dei compensi, rispetto alle misure tabellari, per i casi di chiusura del fallimento con concordato (art. 2, comma 2, del regolamento). La norma sindacata, invero, è la fedele riproduzione di quella contenuta, con pari estremi, nel decreto ministeriale 17 aprile 1987 — recante «Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori di fallimento e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata», attualmente in vigore — la quale per anni è stata oggetto di positiva applicazione, senza che nei rigaurdi della stessa siano state mosse censure o critiche, quale adeguato strumento di determinazione del compenso dei curatori per la particolare opera professionale prestata. Inoltre, la presenza, nell'ambito della stessa disposizione, di un meccanismo di contenimento della liquidazione complessiva del compenso, per il caso della chiusura del

fallimento del concordato, che in ogni caso non deve superare le misure tabellari applicabili in via ordinaria, appare sufficiente strumento di parametrazione del compenso rispetto all'attività in concreto prestata dai soggetti interessati;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 20 milioni di lire;

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;

c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;

d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;

f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;

g) sino all'1,80% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;

h) sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.

2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 2.

1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato con i criteri indicati nell'art. 1, tenuto conto dell'opera prestata.

2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione dell'opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'art. 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli utili netti conseguiti durante l'esercizio provvisorio.

Art. 4.

1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a un milione di lire, salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1.

2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.

Art. 5.

1. Nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata spettano al commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli articoli 172 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche nei casi di gestione previsti dall'art. 191 del citato regio decreto n. 267/1942. In tali ultimi casi, allo stesso commissario spettano i compensi aggiuntivi di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. Al commissario giudiziale spettano i compensi anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui all'art. 1 sull'attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall'art. 182 del regio decreto n. 267/1942.

3. Al commissario giudiziale competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsti all'art. 4, comma 2.

4. Qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dell'opera prestata.

Art. 6.

1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce i decreti del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976 e 17 aprile 1987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 1992

Il Ministro: MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1993
Registro n 12 Giustizia, foglio n 263

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— Il testo degli articoli 39, 165 e 188 del R D n 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente

«Art 39 *(Compenso del curatore)* — Il compenso e le spese dovuti al curatore anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale, non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia

La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo».

«Art 165 *(Commissario giudiziale)* - Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39».

«Art. 188 *(Ammissione alla procedura)*. — Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo Con lo stesso provvedimento

1) delega un giudice alla procedura,

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori,

3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29,

4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura

Il decreto è pubblicato a norma dell'art 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168

Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 e 173»

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1

— Per il testo dell'art 39 del R D. n 267/1942 si veda in nota alle premesse.

Note all'art 5

— Il testo degli articoli 172, 182 e 191 del R D. n 267/1942, citato nelle premesse, è il seguente.

«Art. 172 *(Operazioni e relazione del commissario)*. — Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione di beni».

«Art 182 *(Provvedimenti in caso di cessione di beni)* — Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione»

«Art 191 *(Poteri di gestione del commissario giudiziale)* — Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.

Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.

In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116».

Per il testo dell'art. 188 del medesimo R D n 267/1942 si veda in nota alle premesse

Nota all'art 7

— I DD MM 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976 e 17 aprile 1987 recavano anch'essi adeguamento dei compensi ai curatori fallimentari.

93G0107

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 febbraio 1993.

Rimozione dalle cariche di consigliere e di sindaco del sindaco del comune di Campoli Appennino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giovanni Cipriani è stato eletto consigliere del comune di Campoli Appennino (Frosinone) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 13 giugno 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 24 gennaio 1993, da un ordine di custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti indizi di colpevolezza per i reati di concorso in abuso d'ufficio, falso ideologico, truffa e peculato;

Constatato che l'espletamento da parte del suddetto amministratore delle cariche di consigliere e di sindaco è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, inoltre, che la permanenza del sig. Giovanni Cipriani nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giovanni Cipriani dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Campoli Appennino (Frosinone);

Visto il decreto del prefetto di Frosinone n. 13.13.16/305 Gab. del 27 gennaio 1993, con il quale il predetto è stato sospeso dalle cariche di consigliere e di sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giovanni Cipriani è rimosso dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Campoli Appennino (Frosinone).

Roma, 19 febbraio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giovanni Cipriani è stato eletto consigliere del comune di Campoli Appennino (Frosinone) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco in data 13 giugno 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 24 gennaio 1993, da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. del tribunale di Cassino, essendo stati ravvisati nei suoi confronti indizi di colpevolezza per i reati di concorso in abuso di ufficio, falso ideologico, truffa e peculato in relazione alla progettazione, affidamento e compilazione degli stati di avanzamento e liquidazione di opere pubbliche del cennato comune.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche di consigliere e di sindaco.

La permanenza, inoltre, del sig. Giovanni Cipriani negli organi istituzionali dell'ente, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Campoli Appennino, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Frosinone accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Campoli Appennino e, nelle more, con provvedimento n. 13.13.16/305 Gab. del 27 gennaio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche sopracitate.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giovanni Cipriani dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Campoli Appennino, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Campoli Appennino (Frosinone).

Roma, 17 febbraio 1993

Il direttore generale: MALPICA

93A1498

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 febbraio 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arrone», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 1992 con il quale il dott. Alfredo Maccallini è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Arrone», con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 4 agosto 1982;

Vista la nota dell'8 maggio 1992 con la quale il predetto commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Solito Martino, nato a Martina Franca il 24 febbraio 1962 e residente a Grottaferrata, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Arrone», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreo ministeriale del 4 agosto 1992, in sostituzione del dott. Alfredo Maccallini, che ha rinunciato all'incarico di che trattasi, residente in via Montegrappa, sc. B, int. 14, Soc. Valle d'Oro 00046 Grottaferrata (Roma).

Roma, 8 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1463

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 marzo 1993.

Condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM»;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il quale, per le finalità di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilità di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

Considerato che lo stesso art. 5, comma 3, stabilisce che le condizioni di scadenza e di tasso di interesse relative alle operazioni predette sono determinate con decreti del Ministro del tesoro;

Ritenuto necessario, in attuazione al citato decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993, procedere alla regolamentazione delle condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere, nel 1993, obbligazioni per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993, nei limiti di compatibilità di bilancio indicati dal comma 9 dello stesso articolo.

Le obbligazioni, denominate in lire italiane, hanno durata quinquennale con inizio il 1° aprile 1993 e scadenza il 1° aprile 1998.

Le obbligazioni fruttano interessi semestrali determinati con il meccanismo di calcolo di cui al successivo art. 3 e sono emesse al prezzo di 100 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Il possessore di un titolo o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione, ma siano sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un titolo o una cedola equivalente contro la restituzione del valore deteriorato e il rimborso delle spese.

I segni caratteristici dei titoli saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Le caratteristiche finanziarie di cui al presente articolo nonché i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 vengono riportati sul retro dei titoli.

Art. 2.

I certificati obbligazionari hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

I certificati obbligazionari di taglio compreso fra 5 milioni e 10 miliardi di capitale nominale potranno essere frazionati in certificati di taglio inferiore.

Il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato per importi debitamente arrotondati per difetto al milione inferiore con le modalità di cui al successivo art. 7.

Con successivo decreto del Ministro del tesoro verrà stabilito l'ammontare nominale delle obbligazioni di cui all'art. 1, da assegnare agli enti creditizi diretti creditori o mandatari dei creditori del soppresso EFIM e delle società di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993.

Art. 3.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alle cedole delle obbligazioni è determinato dalla Banca d'Italia con il seguente meccanismo di calcolo:

a) il terzo giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della cedola viene rilevata la quotazione del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi come determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC);

b) viene calcolato il tasso di interesse semestrale equivalente al valore di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

c) viene determinata la misura delle cedole aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso di interesse semestrale di cui al punto *b)*.

Nel caso in cui il tasso RIBOR non sia determinato dall'ABI e dall'ATIC il terzo giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento, sarà assunto quale parametro di cui al punto *a)* la media aritmetica del tasso interbancario lettera a sei mesi rilevato dalla Banca d'Italia in base alle quotazioni delle ore 11 praticate dalle seguenti quattro banche:

Banca commerciale italiana;

Banca di Roma;

Banca nazionale del lavoro;

Istituto bancario San Paolo di Torino.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere la quotazione del tasso interbancario lettera a sei mesi dalle banche sopra indicate, sarà assunto quale parametro di cui al punto *a)* il tasso di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a sei mesi rilevato nella più recente asta tenutasi, comunque, non oltre i tre mesi precedenti la data di godimento.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore del rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT semestrali, divisa per il prezzo stesso, moltiplicata per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta per l'emissione dei BOT di cui al precedente comma è pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota; in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora nel periodo di tre mesi antecedenti la data di godimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, la nuova cedola sarà identica a quella in scadenza.

Nel caso in cui il tasso RIBOR non sia rilevabile, una volta determinato il parametro alternativo, per la determinazione del tasso di interesse semestrale lordo si procederà come indicato ai punti *b)* e *c)*.

I tassi di interesse semestrale, non appena determinati ai sensi dei commi precedenti, saranno comunicati dalla Banca d'Italia alla Cassa depositi e prestiti che, entro il giorno successivo, li renderà noti mediante comunicato stampa

Gli stessi dati saranno successivamente pubblicati a cura della Cassa depositi e prestiti anche nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sulle obbligazioni sono corrisposti in due rate semestrali posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito; la prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1993 e l'ultima il 1° aprile 1998.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12.50%, come previsto dal decreto-legge n. 556 del 1986 convertito dalla legge 17 novembre 1986, n. 269.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando alle 5 lire più vicine — per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi — l'importo della cedola relativa al taglio da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Art. 6.

Il rimborso delle obbligazioni verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1998.

Art. 7.

Presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli enti creditizi direttamente creditori o mandatari dei creditori individuati nel decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 2 del presente decreto

In tali conti verranno versate, per gli importi rispettivamente attribuiti, le obbligazioni di cui al precedente art 1.

Ogni ente creditizio assegnatario delle obbligazioni riceverà in contanti dalla Cassa depositi e prestiti l'importo corrispondente alla eventuale differenza fra il maggior importo riconosciuto a norma del citato decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n 33 1993, ed il valore nominale dei titoli attribuiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sulle obbligazioni e al rimborso, alla scadenza, dei titoli stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme necessarie per le operazioni di pagamento delle cedole di interesse e di rimborso delle obbligazioni verranno versate alla Banca d'Italia che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione fra la Cassa depositi e prestiti e la Banca d'Italia

La consegna delle obbligazioni alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione delle obbligazioni di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 marzo 1993

Il Ministro BARUCCI

93A1475

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 febbraio 1993.

Divieto di commercializzazione di saldatore elettrico prodotto dalla ditta Providus non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 23 giugno 1992 il materiale elettrico più avanti precisato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Torino, presso la ditta Providus S.r.l, con sede in Collegno, via Regina Giovanna n. 24;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione allegata al presente decreto (relazione IMQ n. 1462 del 13 novembre 1992);

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163561 in data 21 novembre 1992, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta distributrice Providus S.r.l., con sede in Collegno (Torino);

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni,

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Pacific Electric MFC - Hong Kong, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

saldatore a pistola elettrico - Modello SE 100 - Marca Providus - 240 V - 100 W.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Providus S.r.l., con sede in Collegno (Torino), di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni, previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N 1462/IMQ

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria - Viale Molise, 2 - 00100 Roma.

1 OGGETTO DELLE PROVE

Tipo di prodotto Saldatore elettrico - Modello SEE 100 - Marca Providus.

Distribuito da: Providus S.r.l. - Via Regina Giovanna, 24 - Collegno (Torino)

Costruttore. Pacific Electric MFC - Hong Kong

Descrizione 240V - 100 W - classe II - Tipo rapido - Sulla parte posteriore dell'impugnatura è applicato un bollino adesivo con la scritta «Conforme alle normative CEI».

Altre caratteristiche elencate alla pagina:

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della Norma 61-50 Fascicolo 1161+Var. VI Fascicolo 1247 V «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» Norme generali e Norme CEI 61-70 fascicolo 1482 «Norme particolari per utensili elettrici portatili riscaldanti e apparecchi similari».

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL 23 giugno 1992 - DATA DELLE PROVE 6 novembre 1992.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0280).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove *NON* è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da 4 pagine. - disegni - tabelle 4 fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 13 novembre 1992

Responsabile della prova GARGANTINI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791)

1) *Requisiti generali*

a) L'apparecchio non è accompagnato da un foglio di istruzioni per il corretto uso.

b) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico*

a) In prossimità del dispositivo di ancoraggio del tipo a labirinto non è chiaramente indicato il corretto modo per il passaggio del cavo di alimentazione, così da rendere inefficiente il dispositivo stesso in caso di un errato collegamento.

b) Durante la prova di riscaldamento a 1.06 Vn (254,4 V) si è verificata l'interruzione dell'avvolgimento primario del trasformatore, dopo 4 cicli di funzionamento, a causa dell'eccessivo surriscaldamento dello stesso. (Per questo motivo non è stato possibile eseguire le successive verifiche elettriche con particolare riferimento ai punti 2d - 3c)

c) Il materiale con cui è composto l'involucro esterno dell'apparecchio non ha superato la prova di resistenza al calore per 1 ora alla temperatura di 125 °C (Diametro dell'impronta ammesso 2 mm, riscontrato 4 mm).

d) I conduttori connessi ai morsetti di alimentazione sono sprovvisti di un fissaggio supplementare in prossimità delle relative connessioni in modo da evitare in caso di allentamento delle connessioni stesse, che le estremità nude dei conduttori possano disporsi in una posizione tale da ridurre le distanze relative all'isolamento rinforzato a meno del 50% dei valori specificati verso le fessure di assiemaggio dei due semi gusci.

93A1456

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 febbraio 1993.

Attuazione dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, in materia di concessione di contributi alle imprese navalmeccaniche.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale;

Visto in particolare l'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, che prescrive, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 1, secondo comma, della legge stessa, la determinazione della tipologia di iniziative cui destinare in via prioritaria i benefici, in relazione alla loro conformità all'interesse dell'economia nazionale ed alla loro rispondenza alle finalità di adeguamento strutturale della flotta;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed in particolare l'art. 12, che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, recante criteri per la concessione dei contributi alle imprese navalmeccaniche ed armatoriali, ed in particolare l'art. 1, comma 4,

Considerata la necessità di procedere alla determinazione delle tipologie navali cui indirizzare, in via prioritaria, gli ulteriori interventi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a favore delle imprese armatoriali a titolo dell'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

Tenuto conto delle indicazioni scaturenti dal Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986, ed aggiornato in base alla deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1990 in ordine agli interessi dell'economia nazionale ed alle finalità di adeguamento strutturale della flotta connesse ai predetti interessi.

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile nella seduta del 18 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando l'assistibilità, in generale, delle categorie di unità navali indicate all'art. 1 della legge 14 giugno 1989, n. 234, per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della legge medesima, sono considerate prioritarie, nell'ordine, le iniziative di costruzione e trasformazione navale, riguardanti le sottoelencate tipologie navali.

a) navi per trasporto di contenitori; navi per trasporto passeggeri; navi traghetto per rotabili non ferroviari; navi per trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi, di prodotti gassosi liquefatti, di petrolio

greggio e prodotti petroliferi; navi per trasporto alla rinfusa di carichi solidi pesanti; navi per trasporto di carichi refrigerati, navi appoggio, rimorchiatori e rimorchiatori di salvataggio; navi per rimozione olii minerali dalla superficie del mare; navi per carico generale; navi per ricerche scientifiche e tecnologiche;

b) navi per trasporto alla rinfusa di carichi liquidi non comprese sub *a)* e chiatte cisterne; navi per trasporto carichi solidi alla rinfusa non comprese sub *a)*, navi per trasporto bestiame vivo, navi posacavi e posatubi;

c) unità galleggianti, bette portafango, bettoline, chiatte, draghe, costruzioni di interesse energetico, pontoni, navi e piattaforme per produzione ed unità da pesca, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 14 dicembre 1990;

d) altre unità.

2. All'interno delle tipologie navali di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma precedente, le iniziative hanno tutte pari grado di priorità.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle priorità tipologiche individuate all'art. 1 del presente decreto, la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sarà effettuata secondo il criterio di priorità del grado di avanzamento dei lavori in conformità dell'art. 1 del decreto del Ministro della marina mercantile del 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: TESINI

93A1455

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 3 marzo 1993.

Modificazione al regolamento.

Art. 1.

1. All'art. 5:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.

2-*ter*. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri segretari.

2-*quater*. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-*ter*. Ciascun senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 2-*ter*, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per gruppo.»;

b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'art. 14, comma 5, se già non rappresentati, nonché il gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.

4. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 3 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di cui al citato comma 3, non può essere in ogni caso superiore a due. Per le modalità della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*quater*».

Roma, 3 marzo 1993

Il Presidente: SPADOLINI

LAVORI PREPARATORI

Documento II, n. 15:

Presentato dalla giunta per il regolamento il 23 febbraio 1993 a seguito della discussione svoltasi presso la stessa giunta in pari data.

Esaminato in aula e approvato il 3 marzo 1993.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 5 del regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 5 (*Elezione degli altri componenti della Presidenza*). — 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro vice presidenti, di tre questori e di otto segretari.

2. Per tali votazioni ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i vice presidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

2-bis. (*Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.*

2-ter. *Quando nessun componente di taluno degli anzidetti gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri segretari.*

2-quater. *Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-*ter. *Ciascun senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 2-*ter, *ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per gruppo.*

3. *Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'art. 14, comma 5, se già non rappresentati, nonché il gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.*

4. *Sulle richieste formulate ai sensi del comma 3 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di cui al citato comma 3, non può essere in ogni caso superiore a due. Per le modalità della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*quater.

5. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome, quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

6. A parità di voti è eletto il più anziano di età».

93A1517

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 5 gennaio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativa alla delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 5852 del 17 novembre 1992 contenente in allegato il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 123 (ex 152) relativo alla scuola di specializzazione in «Chirurgia generale» è modificato relativamente al numero degli iscritti, come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 gennaio 1993

Il rettore: MISTRETTA

93A1458

DECRETO RETTORALE 14 gennaio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativa alla delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 5852 del 17 novembre 1992 contenente in allegato il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 115 (ex 144) relativo alla scuola di specializzazione in «Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica» è modificato relativamente al numero degli iscritti, come segue.

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 gennaio 1993

Il rettore: MISTRETTA

93A1459

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 2 del 28 febbraio 1992;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali nell'adunanza del 15 luglio 1992, relativamente all'istituzione del diploma universitario in statistica;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Visto il decreto rettorale di ratifica n. 1063 del 30 luglio 1992, con il quale è stata approvata la modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali e recepita dal senato accademico;

Vista la delibera del 7 settembre 1992 con la quale il consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale n. 1063 del 30 luglio 1992;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le delibere con le quali il consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali e il senato accademico si sono adeguati al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Considerato che non è stato possibile, per la ristrettezza dei tempi, sottoporre al consiglio di amministrazione le predette modifiche;

Visto il decreto rettorale di ratifica n. 1632 con il quale sono state approvate le modifiche dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali e recepite dal senato accademico;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'approvazione della suddetta modifica di statuto, allo scopo di consentire l'attivazione del diploma universitario in statistica con l'inizio dell'anno accademico 1992-93;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 22 del titolo I, parte II, è integrato come segue:

Nell'Università della Calabria è conferito il diploma universitario in statistica.

La sezione IV del titolo II, parte II, è integrata come segue:

Dopo l'art. 60, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del diploma universitario in statistica.

Corso di diploma in statistica

Presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria è istituito il corso di diploma universitario di durata triennale in statistica.

Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 62. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in statistica sono:

a) quelli indicati nella tabella *P* allegata all'art. 63 articolati nelle aree seguenti:

matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologica, scienze biologiche, e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente fino a un massimo di otto.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 del decreto di riordino dei corsi di studio delle facoltà di scienze statistiche.

Art. 63. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti per un numero di annualità complessivo pari a quattordici e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per detto diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente, attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui la tabella *P* allegata al presente articolo, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *b)* dell'art. 62:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono) e il colloquio finale.

Art. 64. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di diploma universitario in statistica, predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e indica eventuali indirizzi, compresi quelli di cui al successivo art. 68, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 65. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, o un corso semestrale intensivo di settanta ore. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 62 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 66. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alla disciplina del corso di diploma, di un tipico problema professionale oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata maturata nell'eventuale stage.

Art. 67. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico, di cui all'art. 63, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area demografica;

un insegnamento dell'area statistica sociale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

Nello statuto dell'Università degli studi della Calabria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

Dipartimento di matematica
(Art. 71)

Algebra lineare
Algebra ed elementi di geometria
Geometria
Geometria ed algebra
Analisi funzionale
Analisi numerica
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione

Dipartimento di economia politica
(Art. 82)

Didattica della statistica
Processi stocastici
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie
Analisi dei dati
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Metodi statistici di previsione
Piano degli esperimenti
Rilevazioni statistiche
Statistica computazionale
Tecniche di ricerca e di elaborazione dati
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria e statistica delle decisioni
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie
Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Gestione di basi di dati economici
Metodi di valutazioni di politiche economiche
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo di dati economici
Serie storiche economiche
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica industriale

Analisi demografica
Demografia bio-sanitaria
Demografia della famiglia
Demografia economica
Demografia regionale
Demografia sociale
Demografia storica
Modelli demografici
Politiche della popolazione
Rilevazioni e qualità dei dati demografici
Teorie della popolazione
Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari
Rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali sanitari
Statistica del turismo
Statistica giudiziaria
Statistica per la ricerca sociale
Statistica psicometrica
Statistica sociale
Antropometria
Biometria
Epidemiologia
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica medica e biometria
Statistica per l'ambiente
Basi di dati
Fondamenti di informatica
Intelligenza artificiale
Sistemi informativi
Basi di dati e sistemi informativi
Informatica generale
Linguaggi di programmazione
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Programmazione
Statistica computazionale
Gestione di basi di dati economici
Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie
Teoria delle decisioni
Teoria del rischio
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Ottimizzazione
Programmazione matematica
Tecniche di simulazione
Metodologia statistica in agricoltura
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica informatica applicata alla produzione animale
Antropologia economica
Tecniche di previsione economica
Istituzioni di economia
Macroeconomia
Microeconomia
Economia applicata
Economia del lavoro
Politica economica
Programmazione economica
Analisi costi-benefici
Economia dell'ambiente
Economia della sicurezza sociale
Economia pubblica
Economia sanitaria
Economia agraria
Economia della popolazione
Economia dello sviluppo
Economia dei Paesi in via di sviluppo
Pianificazione economica territoriale
Geografia politica ed economica
Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

Dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica
(Art. 83)

Metodi matematici per la gestione delle aziende
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari
Ricerca operativa per le scelte economiche
Modelli matematici per i mercati finanziari
Matematica per le decisioni della finanza aziendale
Teoria matematica del portafoglio finanziario
Economia e finanza delle assicurazioni
Matematica attuariale
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
Ricerca operativa
Economia e direzione delle imprese
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Ragioneria generale e applicata
Revisione aziendale
Direzione aziendale
Organizzazione aziendale
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali
Analisi e contabilità dei costi

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Economia delle aziende di assicurazione
Diritto di famiglia
Diritto privato dell'economia
Diritto delle assicurazioni
Diritto commerciale internazionale
Diritto degli intermediari finanziari
Legislazione bancaria
Diritto regionale degli enti locali
Contabilità di Stato e degli enti pubblici
Diritto della Comunità europea
Diritto internazionale

Dipartimento di sociologia e scienza politica
(Art. 84)

Antropologia
Antropometria
Antropologia sociale
Sociologia del diritto
Teoria e metodi della pianificazione sociale
Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia dei servizi sociali
Relazioni industriali
Sociologia del lavoro
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia dello sviluppo
Sociologia industriale
Sociologia dei Paesi in via di sviluppo
Sociologia dell'ambiente
Sociologia dei movimenti collettivi
Sociologia della devianza

Dipartimento di biologia cellulare
(Art. 74)

Biologia delle popolazioni umane
Genetica di popolazioni
Genetica quantitativa

Dipartimento di ecologia
(Art. 75)

Ecologia umana

Tabella *P* allegata all'art. 63
(Discipline attivabili per il corso di diploma in statistica)

AREA MATEMATICA

Algebra
Algebra lineare
Algebra ed elementi di geometria
Logica matematica
Geometria
Geometria e algebra
Analisi matematica
Analisi funzionale
Analisi superiore
Istituzioni di analisi matematica
Analisi numerica
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione
Matematica generale

AREA PROBABILITÀ

Calcolo delle probabilità
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Statistica e calcolo delle probabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA

Analisi dei dati
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Didattica della statistica
Metodi statistici di previsione
Piano degli esperimenti
Rilevazioni statistiche
Statistica
Statistica computazionale
Statistica matematica
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dati
Teoria dei campioni
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria statistica delle decisioni
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA ECONOMICA

Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale

Gestione di basi di dati economici
Metodi di valutazione di politiche economiche
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo di dati economici
Serie storiche economiche
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica economica

AREA STATISTICA AZIENDALE

Analisi di mercato
Controllo statistico della qualità
Statistica aziendale
Statistica industriale

AREA DEMOGRAFICA

Analisi demografica
Demografia
Demografia bio-sanitaria
Demografia della famiglia
Demografia economica
Demografia regionale
Demografia sociale
Demografia storica
Modelli demografici
Politiche della popolazione
Rilevazioni e qualità dei dati demografici
Teorie della popolazione

AREA STATISTICA SOCIALE

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari
Rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali sanitari
Statistica del turismo
Statistica giudiziaria
Statistica per la ricerca sociale
Statistica psicometrica
Statistica sociale

AREA STATISTICA BIOMEDICA

Antropometria
Biometria
Epidemiologia
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica medica e biometria
Statistica per l'ambiente

AREA INFORMATICA

Sottoarea informatica di base
Basi di dati
Fondamenti di informatica
Intelligenza artificiale
Sistemi informativi
Basi di dati e sistemi informativi
Informatica generale
Linguaggi di programmazione
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Programmazione

Sottoarea informatica applicata
Statistica computazionale
Gestione di basi di dati economici
Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Metodi matematici per la gestione delle aziende
Ricerca operativa per le scelte economiche
Teoria delle decisioni
Matematica per le decisioni della finanza aziendale
Modelli matematici per i mercati finanziari
Teoria matematica del portafoglio finanziario

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI

Economia e finanza delle assicurazioni
Matematica attuariale
Matematica finanziaria
Statistica assicurativa
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita
Teoria del rischio

AREA RICERCA OPERATIVA

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Ottimizzazione
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi
Ricerca operativa per le scelte economiche

AREA ECONOMIA

Sottoarea analisi economica

Analisi economica

Econometria

Econometria matematica

Tecniche di previsione economica

Sottoarea economia politica

Economia politica

Istituzioni di economia

Macroeconomia

Microeconomia

Sottoarea politica economica

Economia applicata

Economia del lavoro

Politica economica

Programmazione economica

Sottoarea economica pubblica e scienza delle finanze

Analisi costi-benefici

Economia dell'ambiente

Economia della sicurezza sociale

Economia pubblica

Economia sanitaria

Scienza delle finanze

Sottoarea economia dello sviluppo e regionale

Economia agraria

Economia della popolazione

Economia dello sviluppo

Economia dei Paesi in via di sviluppo

Economia regionale

Pianificazione economica territoriale

Geografia della popolazione

Geografia economica

Geografia politica ed economica

Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

AREA AZIENDALE

Economia e direzione delle imprese

Finanza aziendale

Gestione della produzione e dei materiali

Marketing

Ragioneria generale ed applicata

Revisione aziendale

Direzione aziendale

Organizzazione aziendale

Organizzazione dei sistemi informativi aziendali

Analisi e contabilità dei costi

Economia aziendale

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche

Economia delle aziende di assicurazione

Economia degli intermediari finanziari

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

AREA GIURIDICA

Diritto di famiglia

Diritto privato dell'economia

Istituzioni di diritto privato

Diritto commerciale

Diritto delle assicurazioni

Diritto commerciale internazionale

Diritto degli intermediari finanziari

Legislazione bancaria

Diritto pubblico dell'economia

Diritto regionale e degli enti locali

Istituzioni di diritto pubblico

Contabilità di Stato e degli enti pubblici

Sociologia del diritto

Diritto della comunità europea

Diritto internazionale

AREA SOCIOLOGICA

Sottoarea sociologia generale

Metodologia e tecnica della ricerca sociale

Politica sociale

Sociologia

Sociometria

Teoria e metodi della pianificazione sociale

Sottoarea sociologia applicata

Sociologia della comunicazione

Sociologia della famiglia

Sociologia dei servizi sociali

Relazioni industriali

Sociologia del lavoro

Sociologia dell'organizzazione

Sociologia dello sviluppo

Sociologia economica

Sociologia industriale

Sociologia dei Paesi in via di sviluppo

Sociologia dell'ambiente

Sociologia urbana e rurale

Sociologia dei movimenti collettivi

Sociologia politica

Sociologia della devianza

AREA SCIENZE BIOLOGICHE

Antropometria

Biometria

Metodologia statistica in agricoltura

Statistica applicata alle scienze biologiche

Statistica informatica applicata alla produzione animale

Antropologia

Biologia delle popolazioni umane

Ecologia umana

Genetica

Genetica di popolazioni

Genetica quantitativa

Antropologia sociale

Antropologia economica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Rende, 31 ottobre 1992

Il rettore: FRIGA

93A1432

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 5 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 5 marzo 1993

Dollaro USA	1564,24
ECU	1847,05
Marco tedesco	950,91
Franco francese	280,13
Lira sterlina	2279,88
Fiorino olandese	845,81
Franco belga	46,17
Peseta spagnola	13,247
Corona danese	247,92
Lira irlandese	2310,85
Dracma greca	7,042
Escudo portoghese	10,282
Dollaro canadese	1259,96
Yen giapponese	13,421
Franco svizzero	1025,39
Scellino austriaco	135,15
Corona norvegese	223,86
Corona svedese	204,21
Marco finlandese	261,71
Dollaro australiano	1114,83

93A1528

Modificazione allo statuto dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1993 è stata approvata la modifica dell'art. 23, primo comma, dello statuto dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, in conformità al seguente testo: «L'esercizio si apre il 1° luglio e si chiude il 30 giugno di ogni anno».

93A1487

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1992, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 1993, registro n. 4 Difesa, foglio n. 193, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

93A1462

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Croce rossa di Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993 l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Forlì, viale Roma, 26, di proprietà dei signori Anna Fiegnani e Sergio Piolanti, al prezzo di L. 605 000 000, giusto atto di compravendita dott. Carlo Alberto Paesani, notaio in Forlì, numero di repertorio 25454.

93A1464

Elenco presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16 825	Elettrocatetere transesofageo a deglutizione	C B Bioelettronica	23 7 1992
16 826	Neocid Plus	Reckitt e Colman	10 8-1992
16 954	Siringa con pompa IVAC e set estensione	Eli Lilly Italia	11- 7 1992
16 983	Set per procedura fotoferesi	Ethicon	11- 7-1992
16 991	Frenta Bag	Sis Ter	30 11-1992
16 992	Frenta Set	Sis-Ter	30-11-1992
17 042	Antarox 8%	Hatu Ico	10- 8 1992
17 062	Endoprotesi intraluminali	Medical Equipments	3-12 1992
17 090	Dister Keep	Denit	30 11-1992
17 091	Disteril	Denit	30 11 1992
17 092	Dister Jet	Denit	3 12 1992
17 093	Dister Clean	Denit	3 12 1992
17 106	Germozero Soap	Germo	23- 7 1992
17 121	E 55 P	Oticon Italia	10 8-1992
17 135	Formio Certo	Ipo Plastic	10- 8-1992
17 136	IB Ferri	Ist Biochimico Sardo	6- 7-1992
17 137	IB San	Ist Biochimico Sardo	6- 7-1992
17 160	Set per monitoraggio pressione intraventricolare e intracranica	Cordis	20 7-1992
17 163	Pesguard E G	Sumitomo Corp	6- 7 1992
17 164	Elettrodo endocardico 1022 T e 1222 T	Siemens	3-12 1992
17 165	Rete di Dexicryl	Ethicon	11- 7-1992
17 166	Protesi di Vicryl	Ethicon	11- 7 1992
17 171	Samsoft	Stanhouse	11- 7 1992
17 174	Disty Cloro	Acraf	11- 7-1992
17 176	Catetere per anestesia spinale continua	Kendis	10 8 1992
17 177	Sove Pro Flex	Soveta	6 7 1992
17 182	Cateteri in vent	3M Italia	11- 7 1992
17 183	Set per cateterizzazione sovrapubica Bard	Bard	11- 7 1992
17 184	Drenaggio chirurgico silicone	Gin Hospital	11 7 1992
17 188	Pokon Spray per piante	Rifar Agricola	11- 7-1992
17 193	Retav mod 294 03	For Hospital	10 8 1992
17 194	Sintol Hospital	Rognoni	3-12 1992
17 196	Ancalin I	Dupont Conid	30 11 1992
17 199	Tubo Endotracheale Armato non cuffiato	Movi	10 8 1992
17 203	Cipertrin E Plus	Copyr	13 7 1992
17 204	Sterminio	Insao	3 12 1992
17 205	Esaio 2000	Insao	3 12 1992
17 206	Fiori di Piretro	Copyr	23- 7 1992
17 207	Bamboo Mat	Copyr	23 7 1992
17 209	Port-A Cath P A S Port	Pharmacia	23 7 1992
17 210	Introduttori vascolari	Medical Equipment	10 11 1992
17 211	Iced Thermoset	Abbott	10 8 1992
17.212	Introcan Introcan W Mandrino	Braun	13 7 1992
17 213	Catetere dilatatore Scimed - PICA P 14 " XTRA	Itallarmaco	10 8 1992
17 214	Catetere dilatatore Scimed - PICA F-14™ XTRA™	Itallarmaco	10 8 1992
17 215	Catetere dilatatore Scimed - PICA MVP™ XTRA™	Itallarmaco	13- 8 1992
17 216	Catetere dilatatore Scimed - PICA EXPRESS™ XTRA™	Itallarmaco	13 8 1992
17 217	Catetere toracico	Seda	10- 8 1992
17 222	Ophtal	Soluzioni oftalm	10 8 1992
17 225	Carbimin Plus	D'Orta	27-10 1992
17 226	Carbamin	D Orta	27 10 1992
17 227	Brodifop	Zapi	10- 8 1992
17 228	Duecei Abd	D Orta	27-10 1992
17 229	Tetraperm Abd	D Orta	27 10 1992
17 230	Tetradurin Abd	D Orta	27-10-1992
17 231	Sistema Maxipack Spinale	Sevit	10- 8 1992
17 232	Symphony	Medico	13- 7-1992
17 233	Catetere Angiografico	AB Medica	11- 7-1992
17 234	Set valvolato per introduzione catetere	AB Medica	11- 7-1992
17 235	Tubiflex	Aguettant	22- 9-1992
17 236	Pacemaker Baregon H2016 I	Siemens	10- 8-1992
17 237	Pacemaker Synchrony mod 2022 T e 2023M	Siemens	22- 9-1992
17 238	Muslene	Zapi	10- 8-1992

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
17 239	Unità respiratoria autogonfiabile	Dar	10- 8-1992
17 240	Sidiform casa	Sidifarma	10- 8-1992
17 241	Baby Tabs 30	Pharmaright	10- 8-1992
17 242	Set per anestesia epidurale spinale	Dar	10- 8-1992
17 243	Promise Zanz Out gel insettorepellente	Sidifarma	30- 1-1992
17 244	Polysorb 55 filo suture	Autosuture Italia	23- 7-1992
17 245	Miraflow	Ciba Vision	11- 7-1992
17 246	Catetere per Ptca	Bard 3	13- 7-1992
17 247	Steradent Plus	Reckitt e Colman	30-11-1992
17 248	Tubo endotracheale cuffiato alta pressione silicone	Gm Hospital	11- 7-1992
17 249	Sistema per cardioplegia	Medtronic Italia	23- 7-1992
17 250	Feminis lavanda vaginale post ciclo	Hatu Ico	10- 8-1992
17 251	Biotec mod U42c	Biotec internazionale	23- 7-1992
17 252	Multibiorate MB 10c	Biotec internazionale	22- 9-1992
17 253	Feminis lavanda vaginale uso normale	Hatu Ico	10- 8-1992
17 254	Peresal	Henkel Igiene	6- 7-1992
17 255	Magnivision	F I M	11- 7-1992
17 256	Euvitol Clean dischetti	Zambeletti	19-10-1992
17 257	Euvitolclean	Zambeletti	19-10-1992
17 258	Euvitol Clean microgranuli	Zambeletti	19-10-1992
17 259	Maschera laringea	Aida	10- 8-1992
17 260	Hibisol	Ici-Italia	10- 8-1992
17 261	Insupack	Pharma Plast	30-11-1992
17 262	Acepal	Hospal	23- 7-1992
17 263	Cobe Acuflex	Cobe lab	23- 7-1992
17 264	Cobe Centrysystem	Cobe lab	23- 7-1992
17 265	Linee Emo	Gambro	11- 7-1992
17 266	Linee Ivi	Gambro	11- 7-1992
17 267	Ekko	Ekko Italia	3-12-1992
17 268	Siringa ipodermica Nipro	Nissho Corp	30-11-1992
17 271	Set 3 vie trasfer TS 500/3 silicone	Bertoni Nello	11- 7-1992
17 272	Set prolunga P40 silicone	Bertoni Nello	11- 7-1992
17 273	Germaldeido	Germo	19-10-1992
17 276	Aghi cannula	Hospital Medical Supplies	10- 8-1992
17 278	Derman Plus	Amuchina	30-11-1992
17 279	Sekumatic D	Henkel igiene	10- 8-1992
17 281	Zanot	Activa	3-12-1992
17 282	Empire 20	Dow Elanco Italia	30-11-1992
17 283	Connettore della sacca doppia	Aguettant	3-12-1992
17 284	Dil Systeme	Comesa	3-12-1992
17 285	Cavi connessione	Schiapparelli Medtronic	27-10-1992
17 288	Introduttore permanente elettrocateteri cardiaci	Medtronic Italia	27-10-1992
17 289	Elettrocatetere cardio-epicardico temporaneo o ventricolare	Medtronic Italia	27-10-1992
17 292	Ecofly	Geuber	3-12-1992
17 293	Tintol superfici	Braun	30-11-1992
17 297	Hiv Blot 212	Schiapparelli diagnostici	19-10-1992
17 298	Sekusept N	Henkel igiene	28- 9-1992
17 299	Excel VR	Tekne	28- 9-1992
17 300	Connettore Ateły	Tekne	28- 9-1992
17 301	Poli Salf	Salf	3-12-1992
17 302	Elettrodi Spin 3483/S	Schiapparelli Medtronics	27-10-1992
17 310	Xytrel RF 3464	Medtronic	27-10-1992
17 311	Durasoft gocce	Wesley Jansen	19-10-1992
17 312	Durasoft soluzione	Wesley Jansen	19 10 1992
17 319	Deflussore	Midial	30-11-1992
17 324	Trasfusore	Midial	30-11-1992
17 340	Allevyn Cavity Wound Dressing	Smith & Nephew	3-12-1992
17 375	Dash	For Hospital	30-11-1992
17 376	Nyhus/Nelson sonda inserimento percutaneo	Novamed	3-12-1992
17.377	Sonda gastrica Baker Twin-Cuff	Novamed	3 12-1992
17 378	Nyhus/Nelson sonda inserimento naso gastrico	Novamed	3-12-1992
17 385	Catet monitoraggio e stimolazione	Bard	3-12-1992
17 387	Catet monitoraggio pressione cap polmonare	Bard	3-12-1992
17 390	Baker twin cuff-sonda decomp intestinale	Novamed	3-12-1992
17 413	Soft-cuffed & Reinforced Endotracheal Tube	Hospital Service	3-12-1992

93A1450

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Brescia, Lecce, Macerata, Potenza, Piacenza e Roma.

Con decreto ministeriale n. 1/11826 del 19 novembre 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 72.023.407.765, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 72.045.177.534 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11760 del 24 novembre 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.795.496.970, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.803.677.172 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11761 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Macerata è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 327.457.336, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 654.914.673, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 658.649.557 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/12063 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Potenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.331.992.192, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 1.664.990.240, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.680.898.510 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/12392 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Piacenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 345.184.771, pari al 50% dell'importo di L. 690.369.543, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 692.895.318 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/12322 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.571.528.400, pari al 70% dell'importo richiesto di L. 3.673.612.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.678.153.080 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A1460

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Tognetti Giuseppe S.n.c., con sede in Bologna, via Decumana, 53/*H*, assegnataria del marchio 102 BO, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di tre punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1457 AL	Cova Renato	Valenza
1630 AL	Trabella Giovanni	Bassignana
1940 AL	Vella Angelo	Valenza
1864 AL	Zucchelli di Zucchelli Pasino	Valenza
1965 AL	Micone Bosio e Vincenzoni	Valenza
1976 AL	Poliorafa di Pasero Mario e C.	Valenza
2012 AL	Guasco e Longo	Valenza
2023 AL	Baiardi Bruno	Valenza

Marchio	Ragione sociale	Sede
2051 AL	Kappa di Cavalli & C	Valenza
2142 AL	Rigalli Giuseppe	Valenza
2192 AL	Mino Carlo Alberto S r l	Valenza
2224 AL	Regalli Danilo	Valenza
2271 AL	Garberi Bruna	Valenza
2520 AL	Porzio Carlo	Alessandria
2556 AL	Ceva Dino	Valenza
2643 AL	Ferrando Mario Oreste	Mirabello Monferrato
2809 AL	Liparota Francesco	Valenza
3120 AL	Villa Renato	Valenza
3172 AL	Bellarosa Giuseppe	Valenza
65 AN	Panni Benito	Falconara
77 AN	Goretti Aurelio	Jesi
29 BA	Marotta Giuseppe	Bari
31 BA	Studio 4 di Grimaldi Giovanni	Bari
79 BO	C.R C di Costantini e Rimondini S d f	Bologna
159 BO	Garuffi Giovanni	Bologna
256 BO	Coppola Luigi	Bologna
267 BO	Arsani Roberto	Bologna
36 CA	Tronu Angelo	Cagliari
43 CT	Pergola Edoardo	Caltagirone
29 CH	Morone Carlo	Lanciano
37 CH	Orsini Gabriele	Chieti
38 CH	Dell'Olio Paola	Ortona
99 CO	Gilardi Giorgio	Inverigo
136 GE	Piombo Giobatta di Piombo G e C S n c	Campoligure
283 GE	Vagge Enrico	Genova
285 GE	Torre Silvano	Genova
11 FO	Capanna Gian Fredo	Rimini
74 FO	La Perla di Vanni Franco	Riccione
86 FO	Rossi Michela	Cattolica
93 FO	Balzi Roberto	Riccione
126 FO	Rossetti Gianfranco	Rimini
131 FO	Landi Luciano	Forlì
26 LU	Torre Incantata di Ricci Alessandro	Lucca
255 MI	Modenesi Raffaele	Milano
674 MI	Canton Luciano	Milano
930 MI	Spoggi Piero S d f	Milano
994 MI	Bollati Achille	Canegrate
1042 MI	Bestetti Angelo	Canegrate
1258 MI	Man di Caimi Angelo	Canegrate
1294 MI	Frigerio Enrico	Canegrate
1483 MI	Oleotti Giancarlo	Canegrate
1525 MI	Marchini Paola	Basiglio
1579 MI	Gilardoni Flavio	Milano
278 NA	Buccino Vittorio	Napoli
364 NA	«Unio Coral S n c»	Torre del Greco
642 NA	F.lli Longobardo S n c. di Longobardo Gaet.	Napoli
647 NA	Guarcello Antonio	Napoli
739 NA	De Maria Emanuele	Napoli
25 NO	Barberis Claudio	Omegna
168 PA	Pipi Francesco	Palermo
25 PV	Ivaldi Vittorio	Mede
112 PV	Gigold S r l	Vigevano
185 PV	Laboratorio orafo di Chiavegatti Massimo	Mede
72 PG	Nicoletti Pietro	Perugia
28 PE	De Fabritis Antonio	Penne
34 PE	Di Girolamo Marco	Spoltore
36 RE	Rossi Pietro	Reggio Emilia
52 RE	Zanchin Guido & C S n c	Reggio Emilia
330 RM	Krusos Italia	Roma
378 RM	Setti Alfredo	Roma
804 RM	Foresi Anna Maria	S Angelo Romano
818 RM	Gallo Domenico	Roma
80 SS	Casu Silvia	Alghero
50 TR	Cavallari Eraldo	Terni
330 TO	Linea oro Valenza S n c di Piovano G e C.	Chieri
410 TO	La Bottega del gioiello di Sgeo Vincenzo	Torino
76 TV	Miraglia Giuseppe	Conegliano
87 TV	Zanin Dante	Treviso
94 UD	Cantarutti Daniele	Udine
106 UD	Fontana Claudio	Ruda
315 VA	Bellotti Claudio	Busto Arsizio
200 VR	Sandris Gioielli di Sanders Alessandra	Verona
220 VR	Visio S r l	Bussolengo
182 VI	Loa di Zanatta Guido e Giorgio	Vicenza
264 VI	Susan Girolamo	Vicenza
470 VI	Campi Aldo	Bolzano Vicentino
561 VI	Aurofin di Bedin Luciana	Vicenza
609 VI	Marchiani Sergio	Caldogno
954 VI	Minerhobby di Ortelli Rina Ida	Schio
980 VI	C B B di Cattaneo Rita & C S n c	Vicenza
1095 VI	Lio di De Tomasi Paolo	Monticello Conte Otto
1157 VI	Mosele Gianfranca	Vicenza
1300 VI	Il Lingotto S r l	Vicenza
1495 VI	Rizzotto Delio	Vicenza
1601 VI	Me Bo di Bolcato Natalino	Vicenza
1669 VI	Recoaro S r l	Valdagno
1730 VI	Fabris Giannantonio	Thiene
1860 VI	Gor Duemilla di Gemo Franco	Torri di Quartesolo
1911 VI	Cimbria S n c di Sandri V & Cavalieri D	Arzignano

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496 si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968 n 46

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati

Marchio	Ragione sociale	Sede
260 BO	Va Blue Gold Bologna	Bologna
317 RM	Tabaccheria Alfredo	Roma
633 RM	Soc Menichini Mario e Renato S r l	Roma
679 RM	M Serra S r l	Roma
686 RM	Angeletti Marcello e C S n c	Roma
690 RM	Previdi Anselmo	Roma
722 RM	Sodo Migliore Cesare	Roma
727 RM	Soc Sjkech di Mancini Giuseppe S n c	Pomezia
737 RM	Raggi Alessandro	Roma
745 RM	Bulgari S p a.	Roma
765 RM	CiMa S n c di Raggi Gigliola e M Vittoria	Roma
802 RM	Soc Uniway di Maurizio Funari e C. S n c S	Roma
811 RM	New Vega di Bergero Pierluigi e C S a s	Pomezia
853 RM	«Dna Aurum» S n c di S Hosseini e Gastaldi D	Roma
862 RM	Gallozzi Massimo	Roma
901 RM	Astrologo Alessandro	Roma
910 RM	Blade Company di Della Rocca Lello S a s	Roma
915 RM	Societa Art Top Line 86	Roma
917 RM	Biagini Franca	Roma
67 SS	Serra Giampiero	Olbia

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, gia assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n 46 e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio

Marchio	Ragione sociale	Sede	N punzoni smarriti
648 RM	Lauler Bruno	Roma	1
711 RM	Soc Thamy Sewels S r l	Roma	4

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che la ditta Gioielli Siccardi con sede a Pesaro, corso XI Settembre, 263, gia assegnataria del marchio «48 PS», e decaduta dalla concessione del marchio stesso a norma dell'art 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n 46

Tale ditta, risultata irreperibile, e stata sollecitata alla restituzione dei punzoni in sua dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n 8 del 26 febbraio 1992 dalla prefettura di Pesaro, rimasta senza esito

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pesaro.

93A1461

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica n 930 sopra citato — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino DOC «Contessa Entellina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» è riservata ai vini bianchi che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Art 2.

I vini DOC «Contessa Entellina» devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti, nell'ambito aziendale, nella proporzione appresso indicata

Ansonica non meno del 50%,

la restante percentuale deve essere rappresentata congiuntamente o disgiuntamente dai seguenti vitigni.

Catarratto bianco lucido, Grecanico, Chardonnay, Muller Thurgau e Sauvignon Blanc; il vitigno Muller Thurgau, preso singolarmente, non può superare il 5% del totale

I vini DOC «Contessa Entellina», con la menzione di uno dei seguenti vitigni

Grecanico,

Chardonnay;

Sauvignon Bianc,

devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Per il rimanente 15%, possono concorrere altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Palermo

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino DOC «Contessa Entellina» devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina (Palermo) con l'esclusione dei fogli di mappa appresso indicati· 1 in parte limitatamente alla c. da Petraro, 33/34/36/45/46 e 47.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC «Contessa Entellina» devono essere quelle tradizionali della zona cioè collinari, e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da escludere ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti previsto dall'art 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni compatti formati da argille superiori all'80%.

Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate a spalliera semplice e/o alberello, escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

La densità di piante per ettaro non deve essere inferiore a 2500 ceppi. Per i nuovi impianti la densità non dovrà essere inferiore a 3500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; non è considerata tale l'irrigazione come pratica di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura.

È consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.

La resa massima di uve ammessa per la produzione del vino DOC «Contessa Entellina» non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro.

Per le uve provenienti dai vitigni Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon Blanc, la resa non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite indicato.

È tollerato un esubero di produzione per ettaro sino al 20% di quella massima prevista. Il vino proveniente da tale esubero di produzione non può essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.

La regione Sicilia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 per cento per quanto concerne la denominazione «Contessa Entellina», mentre per la denominazione «Contessa Entellina» con la menzione del vitigno, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere dell'11,00%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.

Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono consentite nel territorio della provincia di Palermo e delle province limitrofe alla zona di produzione (Agrigento e Trapani).

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

È concesso l'affinamento dei vini in botti di legno.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) «*Contessa Entellina*»:

colore: paglierino tenue con riflessi talvolta verdognoli;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11 per cento;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

2) «*Contessa Entellina*» *Grecanico*:

colore: paglierino tenue con riflessi talvolta verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5 per cento;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

3) «*Contessa Entellina*» *Chardonnay*:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5 per cento;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

4) «*Contessa Entellina*» *Sauvignon Blanc*:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5 per cento;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» con o senza menzione di vitigno, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine», «extra», «naturale», «scelto», «riserva», «selezionato», «superiore» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni di vitigno in aggiunta alla DOC «Contessa Entellina» debbono figurare, immediatamente al di sotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata», con caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

I vini di cui all'art. 1 devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dalla quale provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto a condizione che le medesime indicazioni:

vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle condizioni stabilite dalle normative CEE e dalle normative nazionali in materia di designazione e presentazione dei v.q.p.r.d.

Art. 8.

I vini DOC «Contessa Entellina» con o senza menzione di vitigno quando confezionati in recipienti fino a 5 litri debbono essere immessi al consumo in recipienti esclusivamente di vetro. È vietato l'uso del tappo a corona.

92A1444

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata «Colli di Conegliano» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

La denominazione «Colli di Conegliano» senza altra qualificazione, tranne la menzione facoltativa «bianco», è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Incrocio Manzoni 6.0.13 in misura non inferiore al 30%;

Pinot bianco e/o Chardonnay e in misura non inferiore al 30%;

possono concorrere, inoltre nella misura massima del 10% le uve della varietà Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano).

La denominazione «Colli di Conegliano» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione tipologica «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot in misura non inferiore al 10% per ciascuna varietà. Il Merlot non può superare in ogni caso il limite massimo del 40%;

possono concorrere inoltre, nella misura massima del 10% le uve della varietà Incrocio Manzoni 2.15.

La denominazione «Colli di Conegliano» con la specificazione aggiuntiva «Marzemino passito di Refrontolo» è riservata al vino rosso ottenuto con le uve della varietà Marzemino provenienti dai vigneti ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera *c)*.

Possono concorrere, inoltre, alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Treviso, presenti nei vigneti in ambito aziendale in misura non superiore al 5%.

La denominazione «Colli di Conegliano» con la specificazione aggiuntiva «Torchiato di Fregona» è riservata al vino passito bianco ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3 lettera *b)*:

Prosecco in misura non inferiore al 30%,
Verdiso in misura non inferiore al 20%,
Boschera in misura non inferiore al 25%.

Possono concorrere, inoltre, alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati ed autorizzati nella provincia di Treviso, presenti nei vigneti in ambito aziendale in misura non superiore al 15%.

Art. 3

La zona di produzione dei vini «Colli di Conegliano» comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso:

Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior e San Vendemmiano.

Tale zona è così delimitata:

si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo la provinciale si raggiunge località Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Superata Susegana, verso ovest, il confine devia lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della «Barca».

Da Colfosco seguendo la strada «Mercatelli» che passa per località Mine, il confine procede fino al bivio per Falzè, per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte della Priula-Pieve di Soligo) che fa capo a via Chisini.

Attraversato il centro urbano, il confine seguendo la via Schiratti giunge quindi a Soligo dove devia a sinistra e continua lungo la strada provinciale Soligo-Ponte di Vidor, fino al centro del comune di Col San Martino, da dove in località Fontane, risale verso nord lungo la strada maestra che imbocca via Canal e arriva a Combai.

In piazza a B. Brunelli, il limite sale fino alla linea di livello a quota 500 per via Trieste.

Si segue detta linea di livello verso est, fino all'altezza Tragol de Rava in comune di Vittorio Veneto.

Da qui il confine attraversa, con una linea retta in direzione sud-est, la valle sino in località Pradal Alto sempre in comune di Vittorio Veneto, dove si reincontra la linea di livello di quota 500 e passando a nord del comune di Fregona e Sarmede ci si congiunge a quota 608, con il confine della provincia di Pordenone in località Valbona.

Si segue in direzione sud detto confine provinciale fino ad incrociare la strada che porta al centro di Villa di Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto.

Da Villa di Villa il limite di confine prosegue in direzione ovest passando sotto Villa Belvedere C. Marinetti e seguendo la carrareccia giunge a quota 99 dove incontra il confine comunale tra Sarmede e Cordignano. Percorre detto confine fino ad incontrare la strada comunale per Sarmede che percorre attraversando località al Col. Dal centro di Sarmede prosegue per la comunale che porta a Cappella Maggiore, oltrepassa detta località fino ad incrociare la strada per Vittorio Veneto a quota 94. Da qui prosegue verso detto centro, oltrepassa il tiro a segno e a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa il centro di Vittorio Veneto in direzione di Cozzuolo. Prima di giungere al sottopasso dell'autostrada A27 a quota 134, prende in direzione sud la strada che passa sopra case Moret ed a est di Villa Vianello fino a quota 158, dove incontra l'autostrada e prosegue lungo la stessa fino al cavalcavia della strada che porta a Casello cinque a quota 97. Segue detta strada fino a quota 88 dove incrocia il torrente Cervada che segue fino a giungere sulla statale che porta al centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione.

Fa parte dell'area di produzione dei «Colli di Conegliano» l'area collinare posta a nord della statale 13 così delimitata: si parte dalla località Mescolino in direzione ovest lungo la strada per Vittorio Veneto e prima del ponte di Borgo Campion la linea di confine prosegue lungo la linea di quota 100 in direzione sud, passa per località Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di Borgo Cordenzin, fino in località Poser dove prosegue in direzione ovest sulla strada comunale fino a giungere nei pressi degli stabilimenti posti lungo il torrente Mellare Vecchio.

Dalle spalle degli stabilimenti seguendo l'unghia della collina giunge fino a C. Torron, dove segue la strada per quota 80 fino all'autostrada e proseguendo sempre sull'unghia della collina passa a nord del Palazzo Malvolti, fino a quota 72 e lungo la carrereccia giunge a quota 76, località Camerin, dove incontra il canale Enel che percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di partenza in località Mescolino.

La zona di produzione del vino «Colli di Conegliano Torchiato di Fregona» comprende in toto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore.

Tale zona è così delimitata

A partire dalla linea di livello a quota 500, che circoscrive il confine a nord, la delimitazione scende lungo la demarcazione comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la strada statale 422, si prosegue per breve tratto verso ovest lungo detta statale fino a quota 134, da qui si prende la strada per Cordignano e dopo aver oltrepassato borgo Gobbi a quota 94, si prosegue in direzione est lungo la strada per il centro comunale di Cappella Maggiore. Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo la strada più a nord, che oltrepassa il torrente Carron a quota 115

Da Borgo Villa il confine prosegue per C Amistani, C Zanatta fino all'incrocio a quota 110 dove procede lungo la strada per Sarmede, scende in direzione sud fino a quota 94, dove piega a sinistra lungo la strada che passa per quota 90 fino a quota 104 sopra Borgo Palù

Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val fino a quota 286, sotto località Rugoletto, dove piega ad est per quota 294, C Salvador dove incontra il confine comunale che segue in direzione nord dove incontra nei pressi della Malga Salamina, la curva di livello di quota 500 che percorre fino a ritornare al punto di partenza

La zona di produzione del vino «Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo» comprende in toto o in parte il territorio dei seguenti comuni.

Refrontolo, Pieve di Soligo, S Pietro di Feletto

Tale zona è così delimitata:

Partendo dalla località Mire a quota 200, in comune di Refrontolo, la delimitazione segue la strada comunale per S Pietro di Feletto e S. Maria di Feletto, dove raggiunto detto centro piega in direzione ovest per la strada che attraversa la località C. Bittus fino ad incontrare a quota 97 la comunale Parè-Pieve di Soligo.

Da qui segue il confine del comune di Refrontolo prima in direzione sud, quindi ovest ed infine nord, fino ad incontrare la comunale Refrontolo-Solighetto a levante della località C dal Col.

Segue detta strada in direzione di Solighetto e dopo averne oltrepassato il centro piega verso nord lungo la strada per Follina.

Giunti a località Castelletto la delimitazione segue il confine comunale Pieve di Soligo-Follina, fino a giungere in prossimità del Col Franchin dove si ritrova il confine comunale nord di Refrontolo che si segue in direzione est e quindi sud fino a ritornare al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli di Conegliano» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti, le peculiari caratteristiche di qualità

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo i vigneti esposti favorevolmente ed ubicati in giacitura collinare.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono vietate invece le forme di allevamento espanse e soprattutto quelle localmente note con il nome di «a raggi».

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere le seguenti:

	Prod max uva/Ha Tonn	Titolo alcolometrico vol nat min
«Colli di Conegliano» bianco	10	11%
«Colli di Conegliano rosso»	9	11,5%
«Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo»	10	11%
«Colli di Conegliano Torchiato di Fregona»	10	10%

La densità minima di piante per ettaro e la resa massima di uva per ceppo per la produzione dei sottoelencati vini deve essere la seguente

	N. minimo ceppi per Ha	Resa max uva per ceppo (kg)
«Colli di Conegliano» bianco . . .	2 500	4,0
«Colli di Conegliano rosso»	2 500	3,5
«Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo»	2 500	4,0
«Colli di Conegliano Torchiato di Fregona»	2 500	4,0

Per la sola varietà Boschera questo limite va ridotto a 1500 pianta ettaro e una produzione ceppo di 6 kg

In annate eccezionalmente favorevoli la resa potrà essere riportata a detto limite attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo

Il presidente della giunta regionale del Veneto su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n 55/85 può, allo scopo di tutelare l'immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Art 5

Le operazioni di vinificazione dei vini «Colli di Conegliano» bianco e rosso, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatorio, devono avere luogo all'interno della zona di produzione di cui all'art 3

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nell'area di produzione e nei comuni di Valdobbiadene e Vidor

La conservazione, per l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione del «Torchiato di Fregona» e del «Marzemino passito di Refrontolo», nonché la vinificazione delle stesse ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatorio, sono effettuate invece all'interno della sola zona di rispettiva produzione, di cui all'art 3, e dei comuni ad essa limitrofi

È tuttavia facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della regione Veneto, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei «Colli di Conegliano» bianco, «Colli di Conegliano rosso» e «Marzemino passito di Refrontolo» anche al di fuori dell'area prevista dal comma precedente, sempreché le ditte richiedenti, singole ed associate, attestino la conduzione dei vigneti regolarmente iscritti all'albo camerale alla data di presentazione del disciplinare in oggetto

La vinificazione del «Torchiato di Fregona» e del «Marzemino Superiore di Refrontolo» avviene solo dopo che le uve siano state sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 14 gradi

La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione non deve essere superiore a

	Resa max uva vino
«Colli di Conegliano» bianco	65%
«Colli di Conegliano rosso»	70%
«Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo»	45%
«Colli di Conegliano Torchiato di Fregona»	25%

Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Il vino «Colli di Conegliano» bianco è immesso al consumo non prima del 31 marzo successivo a quello dell'annata di vendemmia.

Il vino «Colli di Conegliano rosso» è immesso al consumo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno e tre mesi di affinamento in bottiglia.

Tale periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Colli di Conegliano Torchiato di Fregona» è immesso al consumo non prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia con un affinamento di almeno tre mesi in bottiglia.

Il vino «Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo» è immesso al consumo non prima del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia con un affinamento di almeno tre mesi in bottiglia.

Art. 6

I vini di cui alla presente denominazione all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Conegliano» bianco

colore: giallo paglierino,
odore: vinoso con gradevole profumo aromatico caratteristico,
sapore: secco sapido, fine, vellutato,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Colli di Conegliano rosso»

colore: rosso rubino tendente al granato,
odore: vinoso caratteristico mediamente erbaceo profumo gradevole, più intenso se invecchiato,
sapore: asciutto sapido di corpo armonico, giustamente tannico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Colli di Conegliano Torchiato di Fregona»

colore: giallo dorato carico,
odore: intenso, profumo caratteristico,
sapore: da secco a dolce, rotondo, pieno persistente,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui svolto 14%;
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo»

colore: rosso rubino intenso,
odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda il profumo di more o di marasca,
sapore: amabile o talvolta leggermente dolce, vellutato, di corpo, armonico, sapido, con gusto di more o di marasca, talvolta vivace,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 12% svolto,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7

Alla denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi alcun significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È obbligatorio riportare inoltre, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano osservate le condizioni e le procedure a tal fine previste dalle norme in vigore.

Art. 8

I vini di cui all'art. 2, punto 1 e 2, sono immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro, aventi rispettivamente i seguenti volumi massimi litri 0,75 e litri 3 e chiuse con tappi di sughero o conglomerato a base di sughero.

Per il confezionamento dei vini «Colli di Conegliano Torchiato di Fregona» e «Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo» si devono usare unicamente le seguenti confezioni:

«Colli di Conegliano di Torchiato di Fregona» - bottiglie di vetro da 0,35 a 0,50 litri tipo «Bordolese»;

«Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo» - bottiglie di vetro da 0,75 litri.

Per tutte le precedenti confezioni può essere utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio dei vini di cui alla presente denominazione.

93A1445

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 193 000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 63 000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 193 000
	- semestrale	L. 105 000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 664 000
	- semestrale	L. 366 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2 550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1 300 000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1 500
per ogni 96 pagine successive	L. 1 500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325 000
Abbonamento semestrale	L. 198 000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 4 0 9 3 *

L. 1.300